



# STANDARD ITALIANI PER LA CURA DEL DIABETE MELLITO

---

## 2018

## VIII. Diabete mellito e normative

### A. CERTIFICAZIONE PER LA PATENTE DI GUIDA

#### Indicazioni principali

- I conducenti sono classificati in due gruppi, essenzialmente correlabili all'utilizzo privato o professionale della patente di guida. Per entrambi i gruppi sia il medico monocratico che le Commissioni mediche locali si avvalgono della consulenza da parte di un medico specialista in diabetologia o specializzazione equipollente operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.
- La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o di un'alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche.
- Il giudizio di idoneità, il profilo di rischio e la durata di validità della patente sono legati alla presenza di ipoglicemie, al compenso metabolico, alla presenza di complicanze, al tipo di farmaci utilizzati, capaci o non capaci di causare ipoglicemia, all'età del paziente.
- Il Certificato diabetologico non deve essere stato rilasciato in data anteriore a 3 mesi.
- Per la redazione del certificato possono essere accettati esami strumentali e di laboratorio effettuati entro l'anno con l'eccezione dell'emoglobina glicata il cui referto non deve essere anteriore a 6 mesi.

#### COMMENTO

Le persone affette da diabete possono guidare veicoli a motore senza alcun pericolo e solo una valutazione individuale, può definire la necessità di restrizioni alla guida. La diagnosi di diabete non è sufficiente per dare alcun giudizio sulla capacità individuale di condurre un veicolo a motore (ADA 2014).

La normativa per l'idoneità alla guida di autoveicoli è attualmente regolata dal decreto legislativo 18/04/2011, n. 59 (Decreto legislativo 18 aprile 2011).

In questo ambito, i conducenti sono classificati in due gruppi, essenzialmente correlabili all'utilizzo privato o professionale della patente di guida (Circolare del Ministero della Salute 2011):

- **Gruppo 1:** conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1, A2, B1, B e BE.
- **Gruppo 2:** conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all'articolo 311, comma 2, del DPR 16/12/1992, n. 495.

Per i pazienti con diabete viene dato particolare rilievo alla presenza o meno di ipoglicemie che vengono definite in termini formali precisi ai fini medico legali e all'utilizzo di farmaci capaci di causarle. Nelle disposizioni per "ipoglicemia grave" si intende la condizione in cui è necessaria l'assistenza di un'altra persona, mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la manifestazione in un periodo di 12 mesi di una seconda ipoglicemia grave. Tale condizione è riconducibile esclusivamente a patologia diabetica in trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi, come l'insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfoniluree e glinidi.

Le procedure e le indicazioni per la certificazione sono differenziate nei diversi gruppi di patenti:

#### Gruppo 1

- L'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida è effettuato dal medico monocratico di cui al comma 2 dell'articolo 119 del codice della strada, previa acquisizione del parere di un medico specialista in diabetologia o con specializzazione equipollente operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.
- In caso di presenza di comorbidità o di gravi complicanze che possono pregiudicare la sicurezza alla guida il giudizio di idoneità è demandato alla Commissione medica locale.
- Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi, glitazoni,

agonisti del recettore del GLP1, inibitori del DPP4, inibitori SGLT2 in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata di validità della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'età.

- In caso di trattamento farmacologico con farmaci che possono indurre una ipoglicemia grave il candidato o il conducente può essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo 1 fino a un periodo massimo di 5 anni, nel rispetto dei limiti previsti in relazione all'età.
- La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o di un'alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto da diabete mellito deve dimostrare di comprendere il rischio di ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.

## **Gruppo 2**

- Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, agonisti del recettore del GLP1, inibitori del DPP4, inibitori SGLT2 in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'età.
- In caso di trattamento con farmaci che possano indurre ipoglicemie gravi (come insulina e farmaci orali come sulfoniluree e glinidi), l'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 da parte della Commissione medica locale a candidati o conducenti affetti da diabete mellito è effettuato avvalendosi di consulenza da parte di un medico specialista in diabetologia o specializzazione equipollente (ai sensi del DM 30/01/1998 e successive modifiche e integrazioni) operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate, che possa attestare le seguenti condizioni:
  - a) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici mesi precedenti;
  - b) il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi all'ipoglicemia;
  - c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la sua condizione, monitorando il livello di glucosio nel sangue, secondo il piano di cura;
  - d) il conducente ha dimostrato di comprendere i rischi connessi all'ipoglicemia;
  - e) assenza di gravi complicanze connesse al diabete che possano compromettere la sicurezza alla guida.

In questi casi, la patente di guida può essere rilasciata o confermata di validità per un periodo massimo di 3 anni o per un periodo inferiore in relazione all'età.

- In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, ricorre l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile, per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 128 del codice della strada.
- In caso di modificazioni della terapia farmacologica durante il periodo di validità della patente di guida di veicoli sia di Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali secretagoghi come sulfoniluree o glinidi) ricorre l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 128 del Codice della strada.

L'allegato B della circolare del Ministero della Salute Prot. n. 0017798-p del 25/07/2011 fornisce le indicazioni operative per i medici monocratici e per le commissioni mediche locali per la valutazione del profilo di rischio per la circolazione stradale dei soggetti affetti da diabete mellito, con riguardo al compenso glicemico, l'ipoglicemia, la presenza di complicanze.

1. Il Certificato diabetologico non deve essere stato rilasciato in data anteriore a 3 mesi.
2. Per la redazione del certificato possono essere accettati esami strumentali e di laboratorio effettuati entro l'anno, con l'eccezione dell'emoglobina glicata il cui referto non deve essere anteriore a 6 mesi.

3. Valutazione del controllo glicemico: può essere definito ADEGUATO, riferito esclusivamente al giudizio di pericolosità alla guida, un valore di emoglobina glicata <9,0% (75 mmol/ mol), non adeguato in caso di valori >9,0% (75 mmol/ mol).
4. Valutazione delle ipoglicemie: dovranno essere tenuti presenti al fine di attribuzione del giudizio di BUONO, ACCETTABILE o SCARSO i seguenti parametri valutativi:
  - a. valutazione anamnestica della capacità del soggetto di avvertire l'ipoglicemia e gestirla precocemente e adeguatamente;
  - b. presenza/assenza di ipoglicemie gravi (che richiedono l'intervento di altra persona) e ricorrenti (almeno 2 episodi) riferite negli ultimi 12 mesi.
5. Formulazione del giudizio sul rischio per la sicurezza alla guida:
  - a. per rientrare in un profilo di RISCHIO BASSO:
    - assenza di retinopatia
    - assenza di neuropatia
    - assenza di nefropatia
    - ipertensione ben controllata
    - assenza di ipoglicemie gravi e ricorrenti riferite negli ultimi 12 mesi
    - capacità del soggetto di avvertire l'ipoglicemia e gestirla precocemente e adeguatamente
    - controllo glicemico ADEGUATO
    - giudizio sull'ipoglicemia BUONO
  - b. per rientrare in un profilo di RISCHIO MEDIO:
    - uso di farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi
    - retinopatia non proliferante o proliferante, se con buona conservazione del visus
    - neuropatia autonoma o sensitivo-motoria di grado lieve, se con buona conservazione della percezione sensitiva e delle capacità motorie, non trattata con farmaci specifici
    - nefropatia se solo con microalbuminuria o macroalbuminuria
    - ipertensione se ben controllata
    - cardiopatia ischemica se ben controllata
    - assenza di ipoglicemie gravi e ricorrenti riferite negli ultimi 12 mesi
    - capacità del soggetto di avvertire l'ipoglicemia e gestirla precocemente e adeguatamente
    - controllo glicemico NON ADEGUATO
    - giudizio sull'ipoglicemia ACCETTABILE
  - c. per rientrare in un profilo di RISCHIO ELEVATO:
    - retinopatia proliferante, con riduzione del visus
    - neuropatia autonoma o sensitivo-motoria grave, con perdita della percezione sensitiva e delle capacità motorie, trattata con farmaci specifici
    - nefropatia con insufficienza renale cronica
    - ipertensione non controllata
    - TIA/Ictus, ischemia cardiaca recente (<1 anno) o non ben controllata
    - ipoglicemie gravi e ricorrenti riferite negli ultimi 12 mesi
    - incapacità del soggetto di avvertire l'ipoglicemia e gestirla precocemente e adeguatamente
    - controllo glicemico NON ADEGUATO
    - giudizio sull'ipoglicemia SCARSO.

Riguardo ai tempi del rinnovo la circolare indica:

**Profilo di rischio BASSO:** rinnovo

- 10 anni (conducente di età <50 anni)
- 5 anni (conducente di età >50 anni e <70 anni)
- 3 anni (conducente di età >70 anni).

**Profilo di rischio MEDIO:** rinnovo

- 5 anni (conducente di età <50 anni)
- 3 anni (conducente di età >50 anni e <70 anni)
- 1 anno (conducente di età >70 anni).

**Profilo di rischio ELEVATO:** nella circolare non vengono date indicazioni specifiche.

Viene infine fatto obbligo di informare gli interessati che dovranno provvedere a segnalare alla Motorizzazione Civile Provinciale l'eventuale insorgenza di crisi ipoglicemiche gravi o di variazioni terapeutiche comportanti assunzione di farmaci che possono indurre ipoglicemia grave, utilizzando l'apposita modulistica.

## **Bibliografia**

---

American Diabetes Association. Diabetes and driving. Diabetes Care 2014 37:S97-103

Decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. (11G0104) G.U. Serie Generale n. 99 del 30 aprile 2011 [www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/carica-DettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-04-30&atto.codiceRedazionale=011G0104&elenco-30Giorni=false](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/carica-DettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-04-30&atto.codiceRedazionale=011G0104&elenco-30Giorni=false)

Circolare del Ministero della Salute, Prot. n. 0017798-p - 25.07.2011. Requisiti per l'idoneità alla guida - Indicazioni operative